



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTA** la nota prot. n. APR/PA/MP/2021/0043 acquisita al prot. MiSE n. 35557 del 26.11.2021, con cui la Sorgenia Power S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., mediante la modifica della centrale elettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Aprilia (LT) per la realizzazione del Progetto "BESS Aprilia: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW" per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che secondo il progetto presentato con l'istanza del 26 novembre 2021 (prot. MiSE n. 35557), il sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) impianto per l'accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) sarà installato a



circa 1 km a sud dal centro abitato di Aprilia (LT), all'interno della centrale a ciclo combinato di Sorgenia Power, situata lungo la strada regionale SR 207 e prevede l'installazione di:

- N. 6 container di energia (Battery Container);
- N. 6 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit);
- N. 12 (2x6) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
- N. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e le partenze per i trasformatori MT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari ed il locale quadri BT e telecomunicazione;
- N.2 cabine di trasformazione MT/MT al cui interno saranno alloggiati i trasformatori necessari per il collegamento alla rete MT di centrale a 18 kV.

**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete elettrica nazionale tramite la sottostazione GIS esistente della centrale a 380 kV, la quale è collegata all'esistente stazione di rete di Terna a 380°kV denominata "Aprilia", sita nel comune di Aprilia (LT).

**CONSIDERATO** che per il progetto in questione la DG CRESS del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), con nota prot. n. 61774 del 9.06.2021, ha comunicato che gli interventi di cui trattasi non determinano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera, e che pertanto il progetto proposto dalla Sorgenia Power S.p.A. non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

**VISTA** la nota prot. n. 38519 del 22.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico a batteria (BESS) nel comune di Aprilia (LT) con potenza di 15 Mw;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota acquisita al prot. MiSE n. 39239 del 28.12.2021 con cui l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio ha richiesto al Proponente integrazioni e chiarimenti e nota n. 18199 del 10.06.2022 con cui ha sollecitato le medesime richieste e alle quali il Proponente ha dato riscontro con nota n.026/2022 del 1.08.2022 (prot. MiSE n. 24420 di pari data);
- nota prot. n. DICEOC/TERR/MAR/Prot.001 del 4.1.2022 (prot. MiSE n. 165 di pari data) con cui Snam Rete Gas S.p.a. ha comunicato la non interferenza delle opere in progetto con impianti di proprietà della stessa;



- nota prot. MiSE n. 3478 del 3.2.2022 con cui la Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, esaminata la documentazione progettuale posta all’esame della Conferenza di Servizi, sembrerebbe che il tracciato degli elettrodotti di nuova realizzazione sia ricompreso all’interno dell’area della centrale termoelettrica della Sorgenia Power S.p.A e che quindi non è richiesto il rilascio di pareri/Nulla Osta per la costruzione ed esercizio dei suddetti elettrodotti;
- nota prot. n. 115119/RU dell’11.03.2022 (prot. MiSE n.7791 di pari data) con cui l’Ufficio Accise sul gas naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fine ambientali – Direzione Accise – Energie e Alcoli dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha espresso parere favorevole, nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. M\_D ABA001 REG2022 0020546 del 28.4.2022 (prot. MiSE n. 12716 di pari data) con cui la Sezione Coordinamento del Territorio dell’Ufficio Territorio e Patrimonio del Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha espresso il parere favorevole ai sensi del d.lgs. 66/20010, richiamando il proprio parere favorevole già espresso dalla sezione Servitù e Limitazioni in data 28 febbraio 2022 nonché i pareri favorevoli acquisiti dal Comando Militare della Capitale del 30 marzo 2022 e dal Comando marittimo Centro e Capitale del 12 aprile 2022;
- nota prot. MiSE n. 13387 del 4.5.2022 con cui questo Dicastero, accogliendo la richiesta avanzata dal Proponente con nota prot. LOD/PA/MP/2022/0021 del 13.04.2022 (prot. MiSE n. 11462), ha disposto la sospensione del procedimento per 30 giorni al fine del completamento della pratica di connessione di alla rete di trasmissione nazionale;
- nota prot. APR/PA/MP/2022/0022 del 27.5.2022 (prot. MiSE n. 16584 di pari data), con cui il Proponente ha trasmesso la nota prot. n. 0008783 del 12.5.2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina - Ufficio prevenzione incendi che ha reso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, nel rispetto di prescrizioni;
- nota n. 11756 del 19 settembre (prot. MiSE n.29703 di pari data) con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, in esito al sopralluogo effettuato presso il sito, richiesto con nota prot. n. 8860-P dell’11.07.2022, ha formalizzato il proprio parere favorevole con prescrizioni, relativamente ai soli aspetti archeologici.

**VISTA** la nota prot. n. 31302 del 28.9.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l’adozione dell’intesa “forte” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l’intesa favorevole da parte della Regione Lazio, di adottare il provvedimento autorizzativo dell’intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la nota prot. n. LO/PA/MP/2022/0034 acquisita al prot. MiSE n. 17181 del 1.6.2022 con cui il Proponente ha trasmesso la lettera prot. GRUPPO TERNA/P20220046961 con cui Terna S.p.A. ha comunicato la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell’impianto in oggetto ed il corrispettivo di connessione accettata dal Proponente in data 21.6.2022;



**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Lazio n. 957 del 3 novembre 2022 trasmessa a questa Amministrazione dalla Regione con nota prot. U.1116493 del 9.11.2022 (prot. MiSE 37483) con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

**VISTA** la nota acquisita al prot. 42573 del 15 dicembre 2022 con cui la Società Sorgenia Power S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] *di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*”;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 28 settembre 2022, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

**DECRETA**



## **Art. 1**

### **Autorizzazione**

1. La Società Sorgenia Power S.p.A. avente sede in Milano (MI), 20148, via Alessandro Algardi, n. 4, codice fiscale 03925650966,, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla modifica della centrale elettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Aprilia (LT) mediante la realizzazione del Progetto “BESS Aprilia: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW” per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell’istanza prot. n. APR/PA/MP/2021/0043 acquisita al prot. MiSE n. 35557 del 26.11.2021, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Sorgenia Power S.p.A. con l’istanza del 26 novembre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Sorgenia Power S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Lazio, al Comune di Aprilia nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lazio



nonché al Comune di Aprilia, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Sorigenia Power S.p.A. tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Sorigenia Power S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società Sorigenia Power S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Sorigenia Power S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Sorigenia Power S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti



e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lazio, al Comune di Aprilia un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**1) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina:**

- a) i sei container con i trasformatori del tipo MT/BT da 3000 kVA, contenenti una quantità d'olio dielettrico compreso tra 1000 e 2000 lt, dovranno avere una resistenza al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60;
- b) le distanze di sicurezza interna tra i container di con i trasformatori tipo MT/BT denominati ITEM 2, ed i container di energia, denominati in planimetria ITEM 1, dovranno essere almeno pari a 3,00 metri. La stessa distanza dovrà essere osservata anche tra i container con i trasformatori tipo MT/BT, denominati ITEM 2, se disposti su più linee;
- c) a lavori ultimati dovrà essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina la Segnalazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

**2) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina:**

- a) tutti gli scavi siano effettuati con continua assistenza archeologica eseguita, sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza, da personale specializzato nella figura del collaboratore archeologo incaricato dal Committente e il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della stessa Soprintendenza;
- b) le relazioni archeologiche conclusive corredate di grafici, piante e fotografie dovranno essere trasmesse alla Soprintendenza per le eventuali valutazioni di competenza.

**3) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto





- riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- c) vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

### **Art. 5** **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**